

# Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale del Biologo

Prodotto: DIASS FONB Ed. 2025

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

**Compagnia:** Lloyd's Insurance Company S.A. è una società registrata in Belgio autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio (Numero di registrazione. 3094).

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

**Che tipo di assicurazione è?** È una polizza CLAIMS MADE a copertura della responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi a seguito di inadempienza dei doveri professionali nello svolgimento dell'Attività Professionale assicurata.



## Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità Civile Professionale:** Gli assicuratori indennizzano l'assicurato per perdite patrimoniali, danni a persone e danni a cose derivanti da richieste di risarcimento avanzate da terzi per negligenza, errore o omissione dell'assicurato nell'esercizio nell'attività professionale, anche per colpa grave.

### ESTENSIONI DI COPERTURA BASE (SEMPRE OPERANTI)

- ✓ **Fatto dei collaboratori e del personale operante:** copertura delle richieste di risarcimento derivanti da azione od omissione colposa o dolosa commessa dai collaboratori e/o dal personale operante nell'ambito dell'attività professionale assicurata.
- ✓ **Copertura a favore degli eredi, successori, tutori** In caso di morte o di incapacità dell'Assicurato.
- ✓ **Penalità fiscali comminate a terzi: copertura delle** richieste di risarcimento da parte di terzi per obbligazioni fiscali o contributive, multe, ammende, indennità di mora e altre sanzioni, se riconducibili a colpa, negligenza, errore o omissione dell'assicurato nell'ambito dell'attività professionale
- ✓ **Perdita di documenti:** copertura delle richieste di risarcimento derivanti dalla perdita, lo smarrimento, il furto, il danneggiamento o la distruzione di documenti.
- ✓ **R.C. Conduzione dello Studio:** copertura delle Richieste di Risarcimento presentate da Terzi in conseguenza di danni a cose e danni a persone cagionati da fatto colposo dell'assicurato o di persone di cui l'assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell'attività professionale assicurata.
- ✓ **Responsabilità Civile verso Collaboratori e Personale Operante (RCO):** indennizzo di quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da Collaboratori e/o Personale Operante nello svolgimento dell'attività assicurata, nonché per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente.

Si prega di consultare le Condizioni di polizza per l'elenco dettagliato delle coperture assicurative.



## Che cosa non è assicurato?

Richieste di risarcimento che traggano origine da o che siano comunque direttamente o indirettamente relative a:

- ✗ Dolo dell'assicurato (salvo eccezione)
- ✗ Atti, fatti o circostanze suscettibili di causare o di aver causato una richiesta di risarcimento, che erano già noti all'assicurato alla data di decorrenza della presente polizza;
- ✗ Richieste di risarcimento già presentate all'assicurato prima della data di decorrenza della presente polizza, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori
- ✗ Insolvenza o fallimento dell'Assicurato;
- ✗ Responsabilità del datore di lavoro per danni fisici subiti dai collaboratori (salvo eccezione)
- ✗ Attività diverse da quella professionale richiamata nella scheda di polizza;
- ✗ Vendita, riparazione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di beni o prodotti;
- ✗ Multe, penalità e sanzioni a carico dell'Assicurato;
- ✗ (RCT-O) danni a cose e danni a persone che non siano diretta conseguenza dell'attività professionale assicurata (salvo eccezione);
- ✗ Omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- ✗ Proprietà, possesso o uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
- ✗ Responsabilità contrattuale, salvo che tale responsabilità sia comunque prevista ai sensi di legge anche in assenza del contratto.
- ✗ Calunnia o diffamazione (salvo eccezione);
- ✗ Inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale (salvo eccezione);
- ✗ Malattia o possibile contagio in conseguenza dell'esposizione a materiali, sangue o fluidi potenzialmente infetti;
- ✗ Guerra, tumulti, insurrezioni, terrorismo;
- ✗ Radiazione nucleare;
- ✗ Muffe tossiche ed amianto;
- ✗ Atto cyber, incidente cyber o violazione dei dati (salvo eccezione);
- ✗ Pandemia

Si prega di consultare le Condizioni di polizza per l'elenco completo e dettagliato delle esclusioni di copertura assicurativa.



## Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE, ovvero è operante per fatti colposi, errori od omissioni occorsi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma comunque dopo data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza, ed a condizione che la conseguente Richiesta di risarcimento sia per la prima volta fatta valere all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciata agli Assicurati, durante il Periodo di Assicurazione o il periodo di garanzia postuma (ove previsto) specificato nella Scheda di Polizza.
- ! Il Limite di indennizzo/massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta la somma massima liquidabile dagli Assicuratori a titolo di indennizzo per ciascuna Richiesta di risarcimento ed in aggregato per l'insieme di tutte le Richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione.
- ! Ad alcune coperture si applicano dei limiti di indennizzo specifici denominati "sottolimiti". Detti sottolimiti fanno parte del Limite di indennizzo/Massimale e non si aggiungono allo stesso.
- ! Alla copertura di ciascuna richiesta di risarcimento si applica una franchigia. Trattasi dell'importo prestabilito che, in caso di richiesta di risarcimento rimane a carico dell'assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo che sarebbe spettato all'assicurato se tale franchigia non fosse esistita.
- ! Nel caso in cui i rischi oggetto della presente polizza siano in tutto o in parte assicurati anche da altre assicurazioni, allora questa polizza opererà in eccesso rispetto a tali altre assicurazioni esistenti. Pertanto, la presente polizza coprirà le richieste di risarcimento per il solo importo indennizzabile non coperto da tali altre assicurazioni.
- ! Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che incidono sulla valutazione del rischio oggetto del contratto d'assicurazione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'annullamento della polizza.
- ! Qualora l'assicurato presenti o provochi dolosamente una richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta, esageri dolosamente l'ammontare dei danni, dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi; allora l'assicurato perderà il diritto ad ogni indennizzo e la polizza si risolverà automaticamente. Gli assicuratori avranno in ogni caso diritto alla rivalsa contro l'assicurato per indennizzi già corrisposti e comunque al risarcimento di ogni danno subito.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione copre le Richieste di Risarcimento relative ad atti o fatti accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi paese del mondo (con esclusione degli Stati Uniti d'America, il Canada ed i territori sotto la loro giurisdizione) e per le azioni legali fatte valere innanzi all'Autorità Giudiziaria Italiana.



## Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Nel corso del contratto il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.
- L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- In caso di ricezione di una Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato deve comunicarlo entro 30 giorni (da quando ne hai avuto conoscenza) agli Assicuratori, secondo le modalità previste nelle condizioni di polizza.
- L'Assicurato deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori la cessazione dell'attività professionale.



## Quando e come devo pagare?

Il premio è da pagare al coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A. specificato in Scheda di polizza. Il pagamento del premio potrà essere effettuato mediante bonifico bancario. Il premio è comprensivo delle imposte previste ai sensi di legge. Il pagamento al Broker indicato in polizza ha effetto liberatorio solo se tale Broker abbia ricevuto idonea autorizzazione verificabile nell'informativa precontrattuale da esso fornita ai sensi di legge. Il mezzo di pagamento è concordato con detti intermediari nel rispetto della normativa di legge.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Questa polizza si rinnova automaticamente ogni volta per 1 anno, salvo diversamente indicato in Scheda di polizza.



## Come posso disdire la polizza?

Per impedire il rinnovo tacito il contraente deve notificare al coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A. indicato in Scheda di polizza una disdetta in forma scritta da inviarsi tramite pec o raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione.

## Assicurazione della responsabilità civile professionale del biologo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)

Prodotto: DIASS FONB Ed. 2025

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.  
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Non Applicabile

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 16/09/2025.  
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

### Società

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio; telefono: +32 (0)2 227 39 39; sito internet: [www.lloydseurope.com](http://www.lloydseurope.com); e-mail: [lloydseurope.info@lloyds.com](mailto:lloydseurope.info@lloyds.com).

E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. II.01526).

La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è sita in Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

Telefono: +39 02 6378 8870

Sito internet: [www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home](http://www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home)

E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com)

PEC: [lloydseurope.italia@pec.lloyds.com](mailto:lloydseurope.italia@pec.lloyds.com)

Con riferimento all'ultimo esercizio di bilancio approvato, il patrimonio netto ammontava a EUR 653 milioni e il risultato economico di periodo a EUR 70 milioni.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio), inteso come il rapporto tra i fondi propri e il requisito patrimoniale di solvibilità della società, è pari al 216%

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2024 è disponibile su [www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/](http://www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/).

Al contratto si applica la legge italiana.

**Prodotto**



**Che cosa è assicurato?**

Ad integrazione di quanto dichiarato nel DIP Danni si precisa quanto segue:

- ✓ **Tutela dei dati personali:** copertura della responsabilità derivante all'assicurato per le perdite patrimoniali e per i danni a persone cagionati a terzi, (clienti compresi), in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali di terzi.
- ✓ **Docenze e pubblicazioni:** copertura delle le Richieste di Risarcimento derivanti da:
  - diffamazione, anche a mezzo stampa, violazione del diritto d'autore, diffusione colposa di notizie inveritiere nell'attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria, di autore di testi, saggi, articoli e pubblicazioni in genere.
  - attività di supporto alla didattica con lezioni private e presso associazioni e corsi di cultura generale in ambito biologico

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:** non previste

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

<p><b>Garanzia Postuma in caso di cessazione dell'attività del singolo professionista per morte, limiti di età o disabilità</b></p>	<p>In caso di cessazione dell'attività per morte, età o disabilità (esclusa radiazione o sospensione), l'assicurato può estendere la copertura alle richieste di risarcimento ricevute entro dieci anni dopo la data di cessazione dell'attività, purché derivanti da fatti colposi occorsi nell'arco di tempo intercorrente tra la data di retroattività indicata nella scheda di polizza e la data di cessazione dell'attività. Il premio richiesto per tale estensione sarà: 250% dell'ultimo premio annuale pagato</p>
<p><b>Garanzia Postuma in caso di cessazione dello Studio Associato / Associazione professionale</b></p>	<p>Se l'attività professionale dell'Assicurato cessa per scioglimento dell'Associazione Professionale (per motivi diversi da fusione o incorporazione dell'associazione e comunque per ragioni non dipendenti da radiazione o sospensione dall'albo), l'assicurato può estendere la copertura alle richieste di risarcimento ricevute entro dieci anni dopo la data di cessazione dell'attività, purché derivanti da fatti colposi occorsi nell'arco di tempo intercorrente tra la data di retroattività indicata nella scheda di polizza e la data di cessazione dell'attività. Il premio richiesto per tale estensione sarà: 350% dell'ultimo premio annuale pagato</p>
<p><b>Altri casi di garanzia postuma</b></p>	<p>In tutti gli altri casi diversi da quelli sopra specificati, l'assicurato può estendere la copertura alle richieste di risarcimento ricevute nei dieci anni successivi alla scadenza del periodo di assicurazione indicato in Schedad di polizza, purché derivanti da fatti colposi occorsi nell'arco di tempo intercorrente tra la data di retroattività indicata nella scheda di polizza ed la data finale del periodo di assicurazione. Il premio richiesto per tale estensione sarà: 500% dell'ultimo premio annuale pagato</p>
<p><b>Condizioni di acquisto della garanzia postuma</b></p>	<p>Per poter usufruire di detto maggior termine per denunce di sinistro (garanzia postuma), l'assicurato deve fare richiesta scritta entro i 30 giorni successivi la data di scadenza e/o di cessazione dell'assicurazione. Il relativo premio sarà pagato agli assicuratori entro 30 giorni successivi a tale richiesta, tramite l'intermediario indicato in scheda di polizza mediante apposita appendice. L'acquisto di un periodo di garanzia postuma non comporta alcun aumento o duplicazione del massimale e/o dei sottolimiti di indennizzo applicabili</p>



**Che cosa NON è assicurato?**

**Rischi esclusi**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Ci sono limiti di copertura?

! Più richieste di risarcimento derivanti da o comunque riconducibili al medesimo errore o omissione o ad errori o omissioni continuati o collegati saranno considerate ai fini della polizza come un'unica richiesta di risarcimento soggetta ad un unico limite di indennizzo e ad un'unica franchigia.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai biologi esercenti l'attività in forma di libera professione o alle dipendenze di un'azienda privata. L'operatività della Polizza è subordinata al superamento da parte dell'Assicurato dell'esame di abilitazione professionale ed alla regolare iscrizione all'Albo del rispettivo Ordine territoriale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.



## Quali costi devo sostenere?

Il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni riconosciute agli intermediari, fino ad un massimo del 31.5% del premio pagato.

## COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

<p><b>All'impresa assicuratrice</b></p>	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:            Servizio Reclami            Lloyd's Insurance Company S.A.            Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano            Fax: +39 02 6378 8857            E-mail: <a href="mailto:lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com">lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com</a> o  <a href="mailto:lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com">lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com</a></p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>

## REGIME FISCALE

<p><b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b></p>	<p>Al contratto è applicabile il trattamento fiscale previsto dalle normative vigenti in materia. Il premio di polizza non è detraibile ai fini fiscali. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.</p>
--	--